

offerto in omaggio alla memoria di lui ed annesso alla casa che fu sua.

Art. 2.

Lo stesso Ministero della marina assumerà la custodia e la manutenzione degli stabili e dei mobili dichiarati, con l'articolo precedente, Monumento nazionale.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato pure ad accettare in proprietà gli stabili anzidetti, tosto che gli aventi diritto vi abbiano rinunciato, con dichiarazione incondizionata.

Art. 4.

Il Governo del Re è pure autorizzato a procedere ove occorra, alla espropriazione, per causa d'utilità pubblica, dei beni oggetto della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 504 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Articolo unico.

L'art. 7 della legge 3 dicembre 1878, n. 4610, serie II, è sostituito dal seguente :

Art. 7. — L'Amministrazione del corpo R. equipaggi è commessa ad un Consiglio, presieduto da un capitano di vascello, e composto di ufficiali dello stato maggiore generale e del commissariato.

Il servizio di contabilità è disimpegnato da ufficiali del commissariato, che avranno sotto i loro ordini, nei lavori di scritturazione, i militari del corpo R. equipaggi, della categoria furieri.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 505 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

Art. 1.

È autorizzata la spesa straordinaria di L. 600,000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1906-1907, per provvedere all'impianto di stazioni radiotelegrafiche nel Benadir e nella colonia Eritrea.

Art. 2.

A partire dal 1907-1908 nel bilancio del Ministero della marina sarà iscritta l'annua somma di L. 110,000 per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche accennate nel precedente articolo.

Art. 3.

Le somme di cui agli articoli 1 e 2 saranno portate in aumento alla somma complessiva consolidata di spese effettive stabilita con la legge 24 marzo 1907, n. 135.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 14 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO

TITTONI.

SCHANZER.

CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 506 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue :

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione, allegato A, stipulata dal Governo colla Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche per il riscatto delle reti telefoniche urbane di : Venezia, Genova, San Remo, Palermo, Messina, Catania, Napoli, Bologna, Firenze, Livorno, Roma, Oneglia, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Mestre, Albano Laziale, Frascati, Pontedecimo; e delle linee telefoniche interurbane di : Venezia-Mestre, Genova-Sestri Levante, Napoli-Pozzuoli, Roma-Albano, Roma-Frascati, Albano-Frascati, Roma-Tivoli,

Torre Annunziata-Castellammare di Stabia, Venezia-Padova, Napoli-Torre Annunziata, Castellammare di Stabia-Massalubrense, Genova-Pontedecimo.

Art. 2.

È pure approvata l'annessa convenzione, allegato B, stipulata dal Governo con la Società telefonica per l'Alta Italia; per il riscatto delle reti telefoniche urbane di: Milano, Como, Monza, Torino, Biella, Alessandria, Legnano, Rho, Pinerolo e Lecco; e delle linee telefoniche interurbane di: Torino-Pinerolo, Milano-Lecco, Milano-Rho, Milano-Monza, Milano-Lignano, Milano-Como, Milano-Novara.

Art. 3.

Il Governo è autorizzato a inscrivere nel bilancio della spesa per il Ministero delle poste e telegrafi, le spese dipendenti dalla esecuzione delle convenzioni approvate con gli articoli precedenti.

Art. 4.

Le reti telefoniche urbane e le linee interurbane riscattate in virtù delle convenzioni approvate coi precedenti articoli, saranno esercitate direttamente dallo Stato, per mezzo del Ministero delle poste e dei telegrafi.

Agli effetti amministrativi e contabili, l'esercizio delle reti suddette si considererà come assunto il 1° luglio 1907.

Art. 5.

L'Amministrazione dei telefoni dello Stato assumerà anche l'esercizio di tutte le linee telefoniche interurbane e delle reti urbane costruite e da costruirsi, di proprietà dello Stato, di quelle costruite o da costruirsi per conto di terzi, a norma dell'art. 29 del testo unico della legge sui telefoni; ed infine delle linee telefoniche internazionali costruite o da costruirsi, pure di proprietà dello Stato.

La stessa Amministrazione provvederà:

1° alla sorveglianza sull'impianto e sull'esercizio delle linee e reti telefoniche concesse all'industria privata;

2° alla liquidazione e riscossione dei relativi canoni dovuti per legge all'erario;

3° alla liquidazione e riscossione dei canoni dovuti dai concessionari di linee ad uso privato;

4° alla concessione di linee e reti ad uso pubblico e di linee ad uso privato.

Le disposizioni di cui al comma 2 e 3 avranno effetto retroattivo al 1° luglio 1907.

Art. 6.

L'assunzione da parte dello Stato dell'esercizio di altre linee e reti telefoniche concesse all'industria privata, per scadenza o per revoca delle concessioni o per decadenza di esse per spontanea rinuncia dei concessionari, dovrà essere fatta per decreto Reale su proposta dei

ministri delle poste e dei telegrafi e del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

Il riscatto di altre linee o reti telefoniche non potrà effettuarsi se non per legge speciale.

Art. 7.

Le nuove concessioni di linee e reti telefoniche alla industria privata, saranno accordate con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio tecnico amministrativo di cui all'art. 8.

Art. 8.

Il servizio dei telefoni dello Stato e gli altri servizi di cui all'art. 5 della presente legge, sono affidati, sotto la responsabilità del ministro delle poste e dei telegrafi, ad una apposita direzione generale, retta da un direttore generale, dal quale dipende la relativa amministrazione provinciale.

Presso la Direzione generale dei telefoni dello Stato è istituito un Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni con voto consultivo.

Art. 9.

Il direttore generale è nominato per decreto Reale, su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio dei ministri.

Lo stipendio del direttore generale è fissato in L. 9000 annue.

Art. 10.

Il Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni si compone del direttore generale che ne è il presidente, e di otto consiglieri nominati per decreto Ministeriale, scelti, tre fra i funzionari superiori dell'Amministrazione dei telefoni dello Stato, due fra i funzionari superiori dei telegrafi dello Stato, due tra i funzionari superiori del Ministero del tesoro, ed uno fra i professori universitari di elettrotecnica.

Art. 11.

Tutte le linee e le reti telefoniche esercitate dallo Stato e le linee e reti sulle quali lo Stato esercita le funzioni di vigilanza, di cui all'art. 4 della presente legge, sono ripartite in nove Direzioni compartimentali come dall'allegato C annesso alla presente legge.

Il direttore compartimentale esercita le funzioni direttive e di vigilanza che saranno stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, su tutte le linee e reti comprese nelle provincie del compartimento.

Le funzioni di direttore compartimentale saranno affidate ai funzionari del Ministero delle poste e dei telegrafi di cui all'ultimo capoverso dell'art. 21 della presente legge.

Le modificazioni alle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali sono fatte per decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il

Consiglio tecnico-amministrativo dei telefoni ed il Consiglio dei ministri.

Art. 12.

Nel bilancio dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi sono iscritte, in sede separata, le entrate e le spese della Direzione generale dei telefoni.

Art. 13.

Le entrate e le spese si dividono in ordinarie e straordinarie.

Sono entrate ordinarie:

- a) le quote di abbonamento dovute dagli abbonati a tariffa intera e ridotta per apparecchi principali e in derivazione o per accessori;
- b) le tasse riscosse dai posti telefonici pubblici;
- c) i compensi per traslochi di apparecchi;
- d) i compensi per servizi telefonici a bordo di piroscafi;
- e) le quote di concorso nelle spese d'impianto di nuovi apparecchi;
- f) le tasse per conversazioni intercomunali sulle linee governative;
- g) i crediti verso Amministrazioni estere per scambio di conversazioni sulle linee internazionali;
- h) i canoni spettanti all'erario per reti telefoniche urbane esercitate dall'industria privata;
- i) la compartecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle linee interurbane esercitate dalla industria privata;
- k) i canoni di concessione per linee ad uso privato.

Sono entrate straordinarie:

- a) i concorsi e le anticipazioni di enti interessati alla costruzione di nuove linee e reti telefoniche;
- b) il provento della vendita dei beni immobili e di materie fuori uso ricavato dagli impianti telefonici;
- c) i concorsi degli enti interessati per la protezione delle linee telefoniche dalle condutture di energia elettrica.

Art. 14.

Sono spese ordinarie:

- a) quelle di personale, di manutenzione ordinaria degli impianti interni, esterni e delle installazioni presso gli abbonati ed i posti pubblici;
- b) le somme di cui eventualmente l'Amministrazione potrà essere debitrice verso le Amministrazioni estere ed i concessionari di linee e reti esercitate dall'industria privata per effetto delle liquidazioni di conti trimestrali di debito e credito;

Sono spese straordinarie:

- a) quelle indicate nell'art. 17 della presente legge dalla lettera *a* alla lettera *g*;
- b) i lavori eseguiti per conto di terzi con anticipazioni di fondi;

c) il rimborso agli enti interessati degli utili dell'esercizio delle linee e reti telefoniche costruite con anticipazioni di fondi a norma dell'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche;

d) le riparazioni per danni cagionati da incendi, da intemperie, da furti;

e) l'impianto delle 17 reti urbane, l'impianto di nuovi uffici telefonici governativi e la sistemazione di quelli esistenti previsti dalla legge 24 marzo 1907, n. 111;

f) i lavori di cui al secondo capoverso dell'articolo seguente.

Art. 15.

La direzione generale dei telefoni dello Stato tiene in conto separato la gestione delle linee e reti telefoniche costruite per conto di terzi, a norma dell'art. 29 del testo unico delle leggi telefoniche.

La stessa Amministrazione provvede alla costruzione delle reti e linee, qui appresso indicate, per le quali, in vista del riscatto, furono sospese le pratiche in corso per le relative concessioni alla Società generale italiana ed Alta Italia.

Reti di: Anzio con estensione a Nettuno; Genazzano con estensione a Valmontone, Paliano, San Vito Romano, Serrone, Piglio e Anticoli di Campagna; Palestrina con estensione a Cave e Zagarolo; Recco con estensione a Sant'Ilario, Bogliasco, Pieve di Sori, Sori e Camogli; Sestri Levante con estensione a Casarza Tivoli con estensione a Palombara Sabina, Montecelio e San Polo dei Cavalieri; estensione della rete di Torino ad Alpignano e Pianezza e della rete di Biella a Netro e Graglia.

Linea di: Albano-Anzio-Nettuno;

- » Frascati-Colonna-Palestrina-Genazzano;
- » Bologna-Budrio;
- » Pontedecimo-Busalla.

Le Società versano o cedono all'Amministrazione dei telefoni dello Stato i concorsi convenuti all'uopo con gli enti interessati, e l'Amministrazione, dal canto suo, rimborsa le Società delle eventuali spese che questo avessero già incontrate per la predisposizione dei relativi lavori.

Art. 16.

Le Casse delle Direzioni compartimentali raccolgono tutti gli introiti degli uffici telefonici governativi per tasse di corrispondenza intercomunale e internazionale, tutti i prodotti del servizio urbano governativo, i canoni delle reti urbane esercitate dalla industria privata ed il canone per linee ad uso privato e tutti gli altri introiti ordinari e straordinari, eseguendone il versamento nella sezione di R. tesoreria provinciale del capoluogo del compartimento alle scadenze che saranno stabilite dal regolamento.

Alle spese da eseguirsi nel compartimento sarà prov-

veduto o con mandati diretti o mediante mandati di anticipazione a favore del direttore compartimentale o di chi ne fa le veci.

Tali mandati saranno quietanzati altresì dal cassiere della Direzione compartimentale, il quale provvederà al pagamento delle spese in base ad ordinativi emessi dal capo del compartimento.

I detti mandati di anticipazione potranno essere emessi fino al limite di L. 200,000.

La contabilità e le liquidazioni dei conti del servizio intercomunale affidato all'industria privata, le liquidazioni dei conti coll'estero e la contabilità degli altri proventi che saranno determinati con regolamento, è fatta presso l'Amministrazione centrale, ed i relativi fondi sono gestiti dal cassiere compartimentale di Roma.

Art. 17.

È autorizzata l'assegnazione di L. 25 milioni da iscriversi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi, ripartita in ragione di L. 3,000,000 per il 1906-907, di L. 1,000,000 per il 1907-908, di L. 3,000,000 per ciascuno degli esercizi 1908-909 e 1909-910, di L. 2,000,000 per ciascuno degli esercizi 1910-911 al 1916-917 e di L. 1,000,000 per l'esercizio 1917-918.

Con la predetta somma di L. 25,000,000 l'Amministrazione dei telefoni dello Stato provvederà:

a) al pagamento delle scorte di magazzino che il Governo crederà di acquistare dalle due Società concessionarie, agli effetti degli articoli 6 e 4 delle rispettive convenzioni annesse alla presente legge, e al pagamento degli stabili di cui agli articoli 10 ed 8 delle convenzioni medesime;

b) al pagamento a saldo di altre somme di cui lo Stato possa risultare eventualmente debitore in seguito alle operazioni di conguaglio e di consegna;

c) alle spese occorrenti al primo impianto dell'Amministrazione centrale e provinciale;

d) agli ampliamenti degli impianti, per collegamenti di nuovi abbonati, ed in genere per qualsiasi spesa di carattere patrimoniale;

e) all'impianto di nuove centrali urbane, in sostituzione delle attuali, dove non siano possibili ulteriori ampliamenti per insufficienza dei locali o per difetto delle loro condizioni statiche;

f) alla graduale trasformazione in cavi delle linee aeree;

g) alla graduale sostituzione del filo di bronzo al filo di ferro e di acciaio attualmente in opera;

h) alle spese di cui al 2° capoverso dell'art. 15.

Art. 18.

La Direzione generale dei telefoni dello Stato ha una ragioneria centrale propria, la quale esercita, per i servizi attribuiti alla Direzione generale stessa, le funzioni che la legge di contabilità conferisce alle ragionerie centrali dei Ministeri.

Il capo ragioniere è nominato per decreto Reale su proposta del ministro del tesoro d'accordo col ministro delle poste e dei telegrafi.

Lo stipendio del capo ragioniere è fissato in L. 7000 annue, oltre alla indennità annua di L. 1000 stabilita dal R. decreto 25 dicembre 1881, n. 581.

Art. 19.

La Corte dei conti, secondo i precetti della legge, esercita la sua vigilanza sulla riscossione delle entrate e fa il riscontro delle spese.

Il capo ragioniere ed i cassieri compartimentali sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 20.

I contratti che stipula la Direzione generale dei telefoni sono regolati dalle norme della legge sulla contabilità generale dello Stato.

I contratti di abbonamento alle reti urbane o alle linee interurbane esercitate direttamente dallo Stato sono esenti dalle tasse di registro e di bollo.

Art. 21.

Il Governo è autorizzato ad adottare i provvedimenti necessari per attuare l'esercizio da parte dello Stato del telefono pubblico urbano ed interurbano, procedendo agli opportuni accordi con le Amministrazioni centrali delle due Società concessionarie cessanti.

Con decreto del ministro delle poste e dei telegrafi, registrato alla Corte dei conti, saranno nominati i funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi che passano a far parte della Direzione generale dei telefoni dello Stato con la indicazione delle funzioni alle quali ciascuno di essi è destinato.

Art. 22.

Il Governo è autorizzato a mantenere in servizio tutto il personale tecnico, amministrativo e contabile, e quello di commutazione e manutenzione delle linee e degli apparati, nominati dalle due Società concessionarie anteriormente alla data di presentazione della presente legge e con stipendi non superiori alle L. 3000 annue.

È pure autorizzato il Governo a mantenere in servizio i funzionari appartenenti alle due Società concessionarie provvisti di stipendio superiore alle L. 3000 e non eccedente le L. 6000 annue; ma a questi funzionari la differenza fra lo stipendio di cui godono attualmente, e quello di L. 3000 che loro si assegna provvisoriamente sino alla compilazione del ruolo organico, di cui nell'art. 25, verrà corrisposta a titolo d'indennità *ad personam*.

Prima della definitiva sistemazione organica di cui all'art. 25, il Governo dovrà esigere che tutto il personale provi, mediante l'esibizione dei relativi documenti, di possedere i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

condotta incensurata;

sana e robusta costituzione fisica ed assenza di difetti od imperfezioni che rendano l'impiegato o l'agente inadatto al servizio telefonico.

Inoltre i funzionari muniti di stipendio di L. 3000 o più che col 1° luglio 1907 passano alla temporanea dipendenza dello Stato, dovranno dare prova di conoscere le leggi ed i regolamenti dell'Amministrazione dello Stato nei limiti e secondo le norme che verranno stabilite con decreto Ministeriale.

A tutto il personale di commutazione e di manutenzione il Governo ha facoltà di migliorare gli stipendi, a decorrere dalla data della presa di possesso delle reti, in misura non eccedente L. 200 annue lorde per ciascun impiegato. Ha facoltà inoltre di provvedere agli aumenti necessari all'arrotondamento degli stipendi di tutto il personale per l'applicazione della ritenuta di ricchezza mobile. L'arrotondamento (compreso l'aumento per la ricchezza mobile) sarà considerato come assegno *ad personam*, sino alla sistemazione definitiva del personale di cui all'art. 25.

A tutto il personale telefonico di ruolo residente in Roma sarà inoltre corrisposta l'indennità di residenza in applicazione della legge 3 luglio 1902, n. 243.

Sino a che non sia avvenuta la sistemazione del personale, di cui all'art. 25 della presente legge, i funzionari dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi destinati al servizio dei telefoni dello Stato, continueranno a far parte del proprio ruolo con i loro rispettivi stipendi e con le indennità che, agli incaricati di funzioni direttive, saranno assegnate per decreto Reale su proposta del ministro delle poste e dei telegrafi, di concerto col ministro del tesoro.

Art. 23.

Il personale occorrente ai servizi di commutazione diurna e notturna sarà scelto, previo accertamento della idoneità e dei requisiti che saranno stabiliti dal regolamento, tra il personale completo in servizio delle Società, tra i supplenti maschi e femmine degli uffici postali e telegrafici di 2^a e 3^a classe, tra gli orfani e le orfane di funzionari dell'Amministrazione, ed anche per pubblico concorso.

Per l'assunzione di personale tecnico amministrativo contabile sarà provveduto mediante pubblici concorsi e per quello avventizio e di fatica mediante disposizioni del direttore generale dei telefoni.

Sarà tuttavia in facoltà del ministro, pel nuovo personale occorrente, di provvedere pel primo anno di esercizio con criteri diversi, quando ciò fosse richiesto da urgenti esigenze di servizio.

Art. 24.

Al personale addetto ai telefoni esercitati dallo Stato sono applicabili le disposizioni del primo e terzo comma dell'art. 18 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Art. 25.

Entro un anno dalla data della promulgazione della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento i seguenti disegni di legge:

a) per il riordinamento e per la riforma delle attuali tariffe pel servizio urbano

b) per garantire più efficacemente i fili telegrafici e telefonici dalle condutture di energia elettrica, sia rispetto all'andamento del servizio, sia rispetto alla incolumità delle persone;

c) per la sistemazione definitiva del personale con ruolo organico proprio.

Art. 26.

Le eventuali indennità per servitù di appoggio o passaggio di linee telefoniche governative decorrono dal giorno in cui vengono domandate dal proprietario del fondo servente, sempreché siano riconosciute effettivamente dovute nei modi di legge.

Art. 27.

Sarà ogni anno comunicata al Parlamento una relazione sull'andamento di tutti i servizi affidati alla Direzione generale dei telefoni dello Stato.

Art. 28.

Il Governo è autorizzato ad emanare per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, le norme regolamentari per la esecuzione della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 29.

In allegato al disegno di legge per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1907-908 saranno presentate all'approvazione del Parlamento le proposte per le previsioni delle entrate e delle spese della Direzione generale dei telefoni dello Stato, per l'esercizio stesso.

Fino all'approvazione di dette proposte la Direzione generale dei telefoni preleverà dai prodotti le somme occorrenti per provvedere alle spese ordinarie di esercizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 15 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
SCHANZER.
CARCANO.
COCCO-ORTU.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Allegato A.

Convenzione pel riscatto delle linee e reti telefoniche date in concessione dal Governo ed esercitate dalla Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche.

Tra S. E. il grande uff. prof. avv. Carlo Schanzer, ministro delle poste e dei telegrafi, S. E. il cav. avv. Giovanni Giolitti, presidente del Consiglio e ministro dell'interno, ed il comm. Giulio Navone, presidente del Consiglio di amministrazione della Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche.

Premesso che la Società generale italiana di telefoni ed applicazioni elettriche ottenne la concessione delle linee e reti telefoniche qui appresso indicate mediante i decreti ministeriali con effetto e con le scadenze pure qui di seguito riportate: